

COMUNE DI PRAIANO

ORDINANZA NR 38 | DEL 20/09/2023



CALENDARIO OPERAZIONI DI COMBUSTIONE all'aperto dei residui vegetali agricoli e forestali.




dal 1 al 31 ottobre 2023



lunedì, mercoledì, venerdì *(solo se feriali)*
dalle ore 05:00 alle ore 07:00 *(ora di fine combustione)*

dal 1 novembre 2023 al 31 marzo 2024



lunedì e venerdì *(solo se feriale)*
dalle ore 05:00 alle ore 07:00 *(ora di fine combustione)*

mercoledì *(solo se feriale)*
dalle ore 05:00 alle ore 07:00 *(ora di fine combustione)*
dalle ore 19:00 alle ore 21:00 *(ora di fine combustione)*

dal 1 aprile al 31 maggio 2024



lunedì, mercoledì, venerdì *(solo se feriali)*
dalle ore 05:00 alle ore 07:00 *(ora di fine combustione)*

Dal 1 giugno 2024 al 30 settembre 2024 è fatto divieto di:

- Accendere fuochi;
- Bruciare stoppie, materiale erbaceo, sterpaglie;
- Usare apparecchi a fiamma libera o elettrica per tagliare metalli;
- Usare fornelli inceneritori che possano produrre faville;
- Compiere qualsiasi operazione che possa creare pericolo immediato di incendio;
- Far brillare mine;
- Usare fuochi d'artificio, in aree diverse da quelle appositamente individuate e comunque, senza le preventive autorizzazioni rilasciate dagli organi competenti.



L'accensione dei fuochi è comunque subordinata alle seguenti condizioni:

- condizioni meteo favorevoli (assenza di vento);
- attuazione di ogni forma di cautela lasciando intorno al sito oggetto dell'intervento una fascia libera da vegetazione;
- utilizzo di attrezzature idonee per evitare l'eventuale propagarsi delle fiamme e disporre nelle immediate vicinanze di un punto di approvvigionamento idrico;
- abbandono del luogo solo dopo essersi assicurati che le fiamme siano state completamente spente;
- sospensione immediata delle attività in caso di improvviso mutamento delle condizioni atmosferiche;
- adozione di una condotta civile informando con anticipo gli inquilini delle abitazioni limitrofe al fondo interessato dalle attività di pulitura e bruciatura assicurandosi, inoltre, che queste ultime siano effettuate ad una congrua distanza dai fabbricati altrui;
- le sterpaglie o simili dovranno essere adeguatamente essiccate;



Ai trasgressori della presente ordinanza sarà comminata una **sanzione amministrativa pecuniaria** da € 25,00 (venticinque/00) ad € 500,00 (cinquecento/00) ai sensi dell'art. 7 - bis del D.lgs. n. 267/2000, come introdotto dall'art. 6 della Legge 16.01.2003.